



Oggetto: indennità una tantum di 200 euro – D.L. n. 50 del 17 maggio 2022.

Il 17 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 50 (Decreto Aiuti) in vigore dal 18 maggio 2022.

Per effetto del Decreto Legge Aiuti molti lavoratori riceveranno, nel mese di luglio 2022, un bonus di 200 euro esente da tasse e contributi.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’istituto Nazionale delle Previdenza Sociale, vi riportiamo di seguito una tabella riepilogativa dei beneficiari e delle relative condizioni di spettanza.

BENEFICIARI	CONDIZIONI DI SPETTANZA	RICONOSCIMENTO	QUANDO
Lavoratori dipendenti Art.31	A coloro che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero contributivo 234/2021 per almeno una mensilità è riconosciuta una somma a titolo di indennità una tantum pari a 200 euro. (previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di altre prestazioni es. pensioni)	AUTOMATICO per il tramite <u>dei datori di lavoro</u>	retribuzione erogata nel mese di <u>luglio 2022</u>
Pensionati Art.32 comma 1	Ai titolari di uno o più <u>trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione</u> , con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, è riconosciuta una somma a titolo di indennità una tantum pari a 200 euro !NB: L’indennità è corrisposta una sola volta, anche nel caso in cui il pensionato svolga attività lavorativa.	AUTOMATICO per il tramite <u>dell’Istituto nazionale di previdenza sociale</u>	mensilità di <u>luglio 2022</u>

Lavoratori domestici Art.32 comma 8	Ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 200 euro.	A DOMANDA Le domande possono essere presentate presso gli <u>Istituti di Patronato</u>	mese di luglio 2022
Lavoratori in NASPI o DIS-COLL Art. 32 comma 9	Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni DI NASPI o DIS-COLL, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 200 euro.	AUTOMATICO per il tramite dell' <u>Istituto nazionale di previdenza sociale</u>	
Lavoratori percettori di disoccupazione Agricola Art. 32 comma 10	Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di <u>competenza del 2021</u> è riconosciuta una indennità una tantum pari a 200 euro.	AUTOMATICO per il tramite dell' <u>Istituto nazionale di previdenza sociale</u>	
CO.CO.CO Art. 32 comma 11	Ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art.409 c.p.c) con <u>contratti attivi</u> alla data di entrata in vigore del presente decreto e <u>iscritti alla Gestione separata che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021</u> è erogata una indennità una tantum pari a 200 euro NB! I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.	A DOMANDA per il tramite dell' <u>Istituto nazionale di previdenza sociale</u>	
Lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo Art. 32 comma 12	Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 è erogata un'indennità una tantum pari a 200 euro.	AUTOMATICO per il tramite dell' <u>Istituto nazionale di previdenza sociale</u>	
Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti Art. 32 comma 13	Ai lavoratori che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro (anno 2021) è corrisposta un'indennità una tantum pari a 200 euro.	A DOMANDA per il tramite dell' <u>Istituto nazionale di previdenza sociale</u>	

Lavoratori dello spettacolo Art.32 comma 14	Ai lavoratori <u>iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo</u> che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro (anno 2021) è corrisposta un'indennità una tantum pari a 200 euro.	A DOMANDA per il tramite <u>dell'Istituto nazionale di previdenza sociale</u>	
Lavoratori autonomi privi di partita IVA Art. 32 comma 15	Ai lavoratori che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 cc), per i quali è stato accreditato almeno un contributo mensile, e che alla data di entrata in vigore del decreto erano già iscritti alla Gestione separata, è erogata un'indennità una tantum pari a 200 euro. <u>N.B! non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</u>	A DOMANDA per il tramite <u>dell'Istituto nazionale di previdenza sociale</u>	
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio Art. 32 comma 16	Ai lavoratori il cui reddito, derivante dalle medesime attività nell'anno 2021, sia superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata, è erogata un'indennità una tantum pari a 200 euro.	A DOMANDA per il tramite <u>dell'Istituto nazionale di previdenza sociale</u>	
Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza Art. 32 comma 18	È corrisposta un'indennità una tantum pari a 200 euro. <u>NB! L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 (lavoratori dipendenti), e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.</u>	AUTOMATICO per il tramite <u>dell'Istituto nazionale di previdenza sociale</u>	mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza
Lavoratori autonomi e professionisti Art.33	Ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano <u>percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a euro 35.000</u> è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 200 euro.	A DOMANDA al Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti	Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero del lavoro, con decreto, definirà i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.

STUDIO GIAROLA